

3. servizi: attività che hanno avuto una codificazione e quindi una standardizzazione sia di costo sia di regolamentazione (accreditamenti, convenzioni);

4. progetti: processi che hanno una durata prestabilita e non continuativa con l'obiettivo di individuare nuove soluzioni e quindi di spostare la frontiera dei servizi e delle attività grazie ai risultati del progetto;

5. input: intesi come fattori produttivi, risorse umane e finanziarie impiegate, fattori propri e di terzi;

6. output: intesi come prodotti, beni e servizi risultanti dalle attività poste in essere;

7. outcome: intesi come risultati indiretti della propria azione, effetti e cambiamenti realizzati sulla vita dei soggetti coinvolti e sugli individui in generale rispetto ai territori ed al contesto generale oggetto delle attività.

Il processo per arrivare a misurare l'impatto sociale dovrà prevedere le seguenti fasi:

1. analisi del contesto e dei bisogni partecipata dagli stakeholders;

2. pianificazione degli obiettivi di impatto;

3. analisi delle attività e scelta di metodologia, strumento, tematica della misurazione rispetto agli obiettivi prefissati e alle caratteristiche dell'intervento;

4. valutazione: attribuzione di un valore, ossia di un significato ai risultati conseguiti dal processo di misurazione;

5. comunicazione degli esiti della valutazione che costituiranno la base informativa per la riformulazione di strategie e conseguenti obiettivi che l'organizzazione si porrà per lo sviluppo futuro delle proprie iniziative.

Coordinamento con il bilancio sociale.

Per gli ETS tenuti *ex lege* alla redazione del bilancio sociale e/o per quei soggetti che volontariamente scelgono di redigere il suddetto documento, la valutazione di impatto sociale può divenire parte integrante laddove, al paragrafo 6 sezione 5 delle linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti di Terzo settore, vengono previste «informazioni qualitative e quantitative sulle azioni realizzate nelle diverse aree di attività, sui beneficiari diretti e indiretti, sugli output risultanti dalle attività poste in essere e, per quanto possibile, sugli effetti di conseguenza prodotti sui principali portatori di interessi».

Per gli ETS che operano in contesti internazionali e che sono tenuti ad adottare sistemi di valutazione di impatto sociale riconosciuti in tali contesti, le valutazioni di impatto sociale realizzate sulla base di tali sistemi di valutazione sono considerati in tutto equiparabili a quelli redatti sulla base delle presenti linee guida.

Pubblicità e diffusione.

Al fine di garantire la massima conoscibilità e favorire lo sviluppo della pratica valutativa, i documenti prodotti saranno resi disponibili tramite i canali di comunicazione digitali degli ETS e/o delle relative reti associative.

Ruolo dei soggetti esterni.

I Centri di servizio per il volontariato, ai sensi dell'art. 61 del decreto legislativo n. 117/2017, e le reti associative nazionali, ai sensi dell'art. 41 del medesimo decreto legislativo n. 117/2017, possono fornire supporto per l'identificazione e la realizzazione di opportuni strumenti di valutazione dell'impatto sociale, che tengano conto delle diverse esigenze manifestate dai destinatari delle presenti linee guida.

19A05601

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 25 giugno 2019.

Sostegno accoppiato olio di oliva - campagna 2018.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito

dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il decreto 23 dicembre 2013 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali concernente «Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 32 dell'8 febbraio 2014;

Visto in particolare l'art. 5 comma 1 del citato decreto 23 dicembre 2013, in cui si stabilisce che: «In attuazione di quanto previsto dall'art. 7-bis del regolamento, gli operatori di cui all'art. 2 ovvero chiunque produce, detiene o commercializza uno o più oli per qualsiasi scopo professionale o commerciale, è obbligato alla tenuta di un registro per ogni stabilimento e/o deposito, esclusi i punti vendita e i depositi di soli oli confezionati, nel quale sono annotati relativi carichi e scarichi. Nel caso di produzione e/o di lavorazione e/o di detenzione per conto terzi, il registro è tenuto dal contoterzista che procede materialmente alla produzione e/o alla lavorazione e/o alla detenzione degli oli»;

Visto il decreto 7 giugno 2018 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali concernente «disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 165 del 18 luglio 2018;

Visto il Titolo IV - Sostegno accoppiato - del citato decreto 7 giugno 2018, ed in particolare:

l'art. 19 - Norme generali e disposizioni finanziarie, comma 1 lettera i, ai sensi del quale è concesso un sostegno accoppiato agli agricoltori del settore dell'olio di oliva;

l'art. 27 - Misura premi per il settore olio di oliva, ai sensi del quale sono concessi a favore di agricoltori i seguenti aiuti:


1) premi alle superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria, coltivate secondo le normali pratiche colturali da agricoltori in regola con le norme di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013;

2) premi alle superfici che beneficiano del pagamento di cui al punto precedente, situate in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%;

3) premi alle superfici olivicole di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale, coltivate secondo le normali pratiche colturali, da agricoltori in regola con le norme di cui all'art. 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013; tali requisiti sono soddisfatti per le superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità. Per «sistemi di qualità» si intendono i disciplinari di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012;

Considerato che nel corso del 2018 si sono verificate le seguenti avversità atmosferiche eccezionali che hanno causato danni alle produzioni agricole, ed in particolare alle produzioni olivicole nazionali:

gelate verificatesi nel periodo tra fine febbraio e la prima decade di marzo 2018;



siccità del periodo dal secondo semestre 2017 ai primi mesi 2018;

piogge persistenti nel periodo di fioritura che hanno impedito l'allegagione delle drupe.

Considerato inoltre che nei territori della Regione Puglia la riduzione produttiva di olio di oliva è stata accentuata dalle infezioni di *Xylella fastidiosa* e dai relativi provvedimenti di eradicazione e di contenimento;

Tenuto conto che a seguito dei suddetti eventi la produzione complessiva 2018 di olio nazionale, di circa 175 mila tonnellate, risulta inferiore del 47% rispetto alla media annua del periodo 2014/2017 che ammonta a circa 327 mila tonnellate, e che tale livello di produzione rappresenta il minimo mai registrato a far data dalla campagna 1995/1996;

Considerato che tale diminuzione, già in sé rilevante, risulta più accentuata nelle regioni dell'Italia centro-meridionale a maggiore vocazione olivicola, con un calo produttivo di oltre il 70% rispetto alla media annua sopra considerata per le Regioni Basilicata e Sardegna, di oltre il 60% in Calabria, di oltre il 50% in Puglia e Sicilia e tra il 30% ed il 40% in Campania, Lazio, Marche ed Abruzzo;

Considerato che la scarsa disponibilità di prodotto, tenuto conto della vastità dell'areale geografico in cui si è riscontrata, ha messo in crisi l'intera filiera nazionale dell'olio di oliva;

Considerato che la scarsa produzione ottenuta nell'anno 2018 rappresenta causa di forza maggiore per la mancata registrazione delle produzioni di olio di oliva di cui all'art. 5, comma 1, del decreto 23 dicembre 2013 sopracitato e che gli stessi adempimenti si considerano assolti:

per le domande relative ai premi sulle superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria, coltivate secondo le normali pratiche colturali, se i richiedenti conducono superfici destinate ad oliveto nei suddetti territori;

per le domande relative ai premi sulle superfici situate in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%, che beneficiano dei pagamenti di cui al punto precedente, se i richiedenti conducono superfici destinate ad oliveto nei suddetti territori;

per le domande relative ai premi sulle superfici olivicole di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale, coltivate secondo le normali pratiche colturali, per quanto riguarda la verifica dei requisiti di adesione ai sistemi di qualità di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, se i richiedenti conducono superfici destinate ad oliveto nei territori compresi nei rispettivi disciplinari di produzione e siano assoggettati al controllo dell'organismo di certificazione incaricato;

Ritenuto necessario provvedere all'erogazione degli aiuti di cui all'art. 27 del decreto 7 giugno 2018 agli agricoltori richiedenti che rispettano le condizioni sopra definite, in considerazione della sussistenza della predetta causa di forza maggiore;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna 2018, in considerazione della causa di forza maggiore di cui in premessa, gli organismi pagatori provvedono all'erogazione degli aiuti accoppiati

di cui all'art. 27 del decreto 7 giugno 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 165 del 18 luglio 2018:

per le domande relative ai premi sulle superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria, coltivate secondo le normali pratiche colturali, qualora i richiedenti conducano superfici destinate ad oliveto nei suddetti territori;

per le domande relative ai premi sulle superfici situate in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%, che beneficiano dei pagamenti di cui al punto precedente, qualora i richiedenti conducano superfici destinate ad oliveto nei suddetti territori;

per le domande relative ai premi sulle superfici olivicole di particolare rilevanza economica, sociale, territoriale ed ambientale, coltivate secondo le normali pratiche colturali, per quanto riguarda la verifica dei requisiti di adesione ai sistemi di qualità di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, qualora i richiedenti conducano superfici destinate ad oliveto nei territori compresi nei rispettivi disciplinari di produzione e siano assoggettati al controllo dell'organismo di certificazione incaricato.

Art. 2.

1. Gli agricoltori danneggiati dagli eventi di cui in premessa depositano presso il proprio CAA apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale dichiarano di potersi avvalere del riconoscimento della causa di forza maggiore.

2. L'organismo pagatore competente, con proprio provvedimento, anche cumulativo, accoglie le richieste sulla base di quanto riportato in premessa.

3. L'organismo pagatore competente, con proprie disposizioni, stabilisce le procedure attuative del presente decreto.

Roma, 25 giugno 2019

Il Ministro: CENTINAIO

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2019

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-841

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 2012, N. 252

In considerazione che nel corso dell'anno 2018 si sono verificate una serie di avversità atmosferiche che hanno causato danni alle produzioni agricole, ed in particolare alle produzioni olivicole nazionali e tenuto conto che nella Regione Puglia la riduzione produttiva di olio di oliva è stata accentuata anche dalle infezioni di *Xylella fastidiosa*, per la campagna 2018 gli organismi pagatori provvedono all'erogazione degli aiuti accoppiati di cui all'art. 27 del decreto 7 giugno 2018, nel caso in cui gli agricoltori danneggiati presentino apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Oneri eliminati: denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri.

Oneri introdotti: denominazione dell'onere:

1. Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 6, comma 1.

Comunicazione.

Domanda.

Documentazione.

Altro: dichiarazione sostitutiva di atto notorio.



Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa: per ottenere l'aiuto di cui all'art. 27 del decreto ministeriale 7 giugno 2018 gli agricoltori interessati dalle avversità atmosferiche possono dichiarare di avvalersi della causa di forza maggiore.

19A05598

DECRETO 3 settembre 2019.

Modifiche del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2006, recante: «Disposizioni generali per la produzione di materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto, nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica.» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 168 del 21 luglio 2006;

Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 recante attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzioni di frutti (refusione), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 180 del 4 agosto 2010 ed in particolare gli articoli 3, 6 e 7;

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2016 relativo all'attuazione del registro nazionale delle varietà di piante da frutto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 85 del 12 aprile 2016, ed in particolare gli articoli 3 e 4;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2016 del direttore generale per lo sviluppo rurale, con il quale sono state iscritte ufficialmente al registro nazionale le varietà ed i portinnesti già riconosciuti nell'ambito del Servizio nazionale di certificazione volontaria, e le varietà ed i portinnesti oggetto di privativa vegetale, pubblicato in forma di sunto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 243 del 21 giugno 2016;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2016 recante aggiornamento del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 297 del 21 dicembre 2016;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 luglio 2018, n. 160;

Vista la direttiva direttoriale 1 marzo 2019, n. 12032, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio di questo Ministero, con la quale è stata data attuazione agli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1 marzo 2019, n. 107, per l'attività amministrativa e per la gestione 2019;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2019, n. 25, concernerne il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante: «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo», registrato il 29 luglio 2019 al reg. n. 834 della Corte dei conti;

Viste le istanze pervenute, finalizzate all'iscrizione di nuove varietà al registro nazionale delle varietà delle piante da frutto;

Viste le istanze pervenute, finalizzate alla modifica della denominazione di varietà già iscritte al registro nazionale delle varietà delle piante da frutto;

Ritenuta idonea la documentazione presentata a corredo delle istanze pervenute;

Ritenuto quindi necessario aggiornare il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto con l'iscrizione delle varietà ritenute idonee;

Ritenuto necessario aggiornare il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto con la cancellazione delle varietà per cui è stato chiesto il rilascio di privative vegetali che non hanno avuto esito positivo;

Decreta:

Articolo unico

1. Il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto, di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 124 del 25 giugno 2010, è aggiornato con i dati riportati negli allegati al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, secondo il seguente elenco:

1. Varietà iscritte (allegato 1);
2. Varietà di cui si modifica la denominazione (allegato 2);
3. Legenda (allegato 3);
4. Codici identificativi del costituente o del richiedente l'iscrizione (allegato 4).

2. Il registro nazionale delle varietà delle piante da frutto è consultabile sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nella sezione indicata di seguito:
politiche nazionali — difesa delle piante — materia-
le moltiplicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, 3 settembre 2019

Il direttore generale: GATTO

